

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
15 giugno 1994

Causa T-6/93

Fernando Pérez Jiménez
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Concorso generale – Domanda di annullamento di una decisione della commissione giudicatrice – Ricevibilità – Atto arrecante pregiudizio»

Testo completo in spagnolo II - 497

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/720 di «ampliare» l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte d) ed e) nonché l'annullamento di tutte le operazioni successive.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

La Commissione ha indetto un concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva, la cui fase scritta comprendeva una prima parte eliminatória suddivisa in tre prove: a), b) e c), nonché una seconda parte composta di due prove d) ed e). La

prova orale era riservata ai candidati che avevano ottenuto un totale di almeno 48 punti alle prove d) ed e) nonché il punteggio minimo richiesto per ciascuna delle due prove.

Il ricorrente, dopo aver superato le prove eliminatorie, è stato invitato a partecipare alla seconda parte delle prove scritte, alla quale sono stati convocati, in data 15 maggio 1992, anche alcuni candidati inizialmente scartati in esito alle prove eliminatorie.

Il ricorrente ha quindi proposto reclamo avverso tale ampliamento dell'elenco dei candidati convocati, deducendo che ciò riduceva le sue possibilità di essere incluso nell'elenco degli idonei e violava il bando di concorso.

Il 1° ottobre 1992 il ricorrente è stato informato che non era stato ammesso a partecipare alla prova orale, in quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prova scritta d).

Successivamente, il suo reclamo è stato respinto con la motivazione secondo la quale solo i candidati che avevano ottenuto alle prove eliminatorie il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso erano stati ammessi a partecipare alle prove d) ed e).

I - Sulle conclusioni dirette avverso l'ampliamento dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte d) ed e)

Sulla ricevibilità

A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, relativa alla mancanza di un atto arrecante pregiudizio al ricorrente in quanto l'ampliamento contestato non aveva diminuito le sue possibilità di essere inserito nell'elenco degli idonei, la Commissione argomenta che 2 405 candidati avevano inizialmente ottenuto alle prove scritte eliminatorie il punteggio minimo prescritto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice, applicando quindi un coefficiente di ponderazione, aveva

ridotto a 394 il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove d) ed e). In seguito a proteste si era deciso infine di non applicare il coefficiente, di guisa che sono stati in definitiva convocati alle prove d) ed e) i candidati che avevano inizialmente ottenuto il punteggio minimo richiesto alle prove eliminatorie.

Il Tribunale ricorda che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando notevolmente la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente nel corso di un procedimento interno come quello di un concorso, sono impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Tali atti non arrecano pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e possono essere contestati solo incidentalmente nell'ambito di un ricorso contro gli atti annullabili (punti 34 e 35).

Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Strogili/Corte dei conti (Racc. pag. 389); Tribunale 24 giugno 1993, causa T-69/92, Seghers/Consiglio (Racc. pag. II-651); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799); Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841)

Il Tribunale dichiara irricevibili le conclusioni dirette avverso l'atto controverso, il cui solo scopo è di ripristinare la regolarità delle operazioni concorsuali e i cui effetti non vanno al di là di quelli tipici di un atto intermedio. L'atto controverso non modifica le condizioni dello svolgimento del concorso e non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai candidati inizialmente ammessi, sui cui interessi non incide, bensì un atto preparatorio inserito nel contesto della procedura concorsuale e la cui eventuale irregolarità può essere fatta valere solo nell'ambito di un ricorso avverso la decisione adottata al termine della detta procedura, quale il diniego di ammissione del ricorrente alle prove orali. Tale decisione, infatti, è tale da arrecargli pregiudizio in quanto concretizza il rifiuto della commissione giudicatrice di inserirlo nell'elenco degli idonei (punti 37 e 38).

II -- Sulle conclusioni dirette avverso la decisione 1° ottobre 1992 di esclusione del ricorrente dalla prova orale

Esaminando in via incidentale la legittimità dell'atto preparatorio alla decisione impugnata, il Tribunale, al quale spetta pronunciarsi in questa fase, rileva che la commissione giudicatrice deve attenersi al testo del bando di concorso pubblicato e che essa, convocando a tali prove i 2 405 candidati che avevano ottenuto il minimo prescritto alle prove eliminatorie, lo ha applicato esattamente (punti 40 e 41).

Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-44/92, Delloye e a./Commissione (Racc. pag. II-221); Camara Alloisio e a./Commissione, citata

Il Tribunale, dopo aver ricordato che una commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale e che la fondatezza dei suoi giudizi di valore non è sindacabile dal giudice, nonché che la commissione giudicatrice deve procedere in base a criteri oggettivi, conosciuti da ciascun candidato, e deve motivare adeguatamente la sua decisione, ritiene che il ricorrente non ha dimostrato l'illegittimità del rifiuto della sua ammissione alla prova orale (punti 42 e 43).

Riferimento: Corte 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia (Racc. pag. 2421)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.